REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

13-01-00 - Direzione Generale dei Trasporti
13-01-02 - Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Oggetto: **Servizio di collegamento marittimo di persone, veicoli e merci in continuità territoriale sulla linea Santa Teresa Gallura - Bonifacio (Corsica), con imposizione di obblighi di servizio pubblico orizzontali e previsione di compensazione. Presa d'atto dell'esito negativo della ricognizione di mercato, esercizio dell'opzione di rinnovo delle autorizzazioni per il periodo 1° novembre 2026 - 31 ottobre 2027, approvazione del Piano operativo congiunto e degli schemi di atto aggiuntivo alle Convenzioni rep. nn. 22 e 23/2025.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 recante *"Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente *"Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"* e s.m.i.;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione Rep. n. 65, Prot. n. 6632 del 29 ottobre 2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Valentina Flore l'incarico di Direttore del Servizio per il Trasporto Marittimo e Aereo e della Continuità Territoriale dell'Assessorato regionale dei Trasporti;

RICHIAMATI il Regolamento (CEE) n. 3577/92, in particolare l'Art. 4, e la Comunicazione della Commissione Europea COM (2014) 232 final, che consentono agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico nei collegamenti marittimi qualora il libero mercato non sia in grado di garantire adeguati livelli di servizio;

RICHIAMATI gli orientamenti della Commissione Europea in materia di compensazione degli obblighi di servizio pubblico per servizi di interesse economico generale (SIEG), nonché la Decisione 2005/163/CE che qualifica il collegamento Sardegna-Corsica come servizio di interesse prevalentemente locale, non idoneo ad alterare gli scambi in misura contraria all'interesse comune;

VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 18, che individua tra i servizi marittimi di

preminente interesse regionale anche i collegamenti con le isole minori e con la Corsica e stabilisce che gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in relazione alle effettive esigenze di servizio, con riferimento alla regolarità, continuità, frequenza, capacità, tariffe e caratteristiche operative del servizio;

RICHIAMATA la Dichiarazione di intenti sui collegamenti marittimi transfrontalieri corsosardi del 23 gennaio 2017, sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Collectivité Territoriale de Corse, che prevede l'individuazione di strumenti volti a consentire l' imposizione, anche unilateralmente, di Obblighi di Servizio Pubblico convergenti sui collegamenti tra la Sardegna e la Corsica;

VISTE le Leggi Regionali 9 febbraio 2026, n. 1, recante *"Legge di Stabilità 2026"*, e n. 2, recante *"Bilancio di Previsione 2026-2028"*;

VISTE la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi"*, e la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, recante *"Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/64 del 05.06.2025, con oggetto *"Collega mento marittimo con la Corsica. Estensione Onere di Servizio Pubblico orizzontale ai mesi da novembre a marzo. Atto di indirizzo politico amministrativo."* che prevede:

- il soddisfacimento dei fabbisogni di trasporto marittimo e di continuità territoriale nella linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio (Corsica) mediante imposizione di un regime di Oneri di Servizio Pubblico di tipo orizzontale (OSP) per 12 mesi (con opzione per un altro anno) a tutte le imprese di navigazione interessate a fornire il servizio di trasporto marittimo su tale rotta;

- di riconoscere, a tutte le imprese di navigazione che accettino di esercire i servizi di cabotaggio marittimo su tale rotta per tutto l'anno, una compensazione per l' assoggettamento agli OSP da novembre a marzo determinata ai sensi della normativa comunitaria di settore;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dei Trasporti n. 1 Prot. n. 0000161 del 18/01/2022 recante *" Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e la Corsica (Linea Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e v.v.) e del quadro tariffario di riferimento nel periodo 1°Novembre - 31 Marzo"*;

RICHIAMATA la Determinazione n. 244 Prot. n.11493 del 19.06.2025, con la quale sono stati approvati gli atti del procedimento, ivi compreso l'Avviso per la manifestazione di interesse e la richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio sulla linea Santa Teresa Gallura – Bonifacio, con previsione di OSP e compensazione;

RICHIAMATA la Determinazione n. 513 del 28.10.2025, con la quale le uniche due Compagnie partecipanti, Moby S.p.A. e G.T.M. S.r.l., sono state autorizzate all'esercizio del servizio per il periodo 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2026 ed è stato approvato il piano operativo congiunto, unitamente allo schema di convenzione, disciplinante le modalità di svolgimento del servizio e la compensazione limitatamente al periodo novembre – marzo;

VISTE le Convenzioni n. 22 Prot. n. 17481 del 29/10/2025, stipulata con la società Moby S.p. A. e n. 23 Prot. n. 17486 del 29/10/2025, stipulata con la Società G.T.M. S.r.l. cui è subentrata Ichnusa Lines S.r.l. mediante l'Atto Aggiuntivo Rep. n. 1, Prot. n. 8091 del 20 marzo 2026;

RICHIAMATI l'Avviso approvato con Determinazione n. 244 del 19.06.2025 e le Convenzioni Rep. nn. 22 e 23/2025, i quali prevedono che l'autorizzazione possa essere rinnovata per un ulteriore anno, subordinatamente all'esito di una ricognizione di mercato finalizzata all'eventuale individuazione di ulteriori operatori economici;

RICHIAMATA la Determinazione n. 193 del 20.04.2026, con la quale è stato approvato l'Avviso di ricognizione di mercato per il periodo 1° novembre 2026 – 31 ottobre 2027, fissando al 1° giugno 2026 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

PRESO ATTO

che la ricognizione di mercato avviata con Avviso pubblico si è conclusa con esito negativo, non essendo pervenute, entro il termine fissato, manifestazioni di interesse da parte di ulteriori operatori economici;

RITENUTO che tale circostanza integri la condizione prevista dall'Avviso e dalle Convenzioni per l'esercizio dell'opzione di rinnovo e che, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di collegamento marittimo tra la Sardegna e la Corsica, debba procedersi all'esercizio della medesima opzione;

VISTA la nota Prot. n. 12974 del 22 giugno 2026, con la quale è stato comunicato alle due Compagnie l'esito negativo della ricognizione di mercato, è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di rinnovo ed è stata richiesta la trasmissione del Piano operativo congiunto;

VISTO il Piano operativo congiunto presentato da Ichnusa Lines S.r.l. e Moby S.p.A., da ultimo acquisito al Protocollo n. 15151 del 4 agosto 2026;

VISTA la nota Prot. n. 15197 del 4 agosto 2026, con la quale il Piano operativo congiunto è stato trasmesso all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alla Capitaneria di porto di La Maddalena e alle competenti Autorità francesi ai fini delle valutazioni di rispettiva competenza;

VISTA la nota Prot. Trasp. n. 15439 del 10 agosto 2026, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha espresso parere favorevole sul Piano operativo congiunto;

DATO ATTO che, entro il termine indicato nella nota di trasmissione, è pervenuto esclusivamente il parere favorevole dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano pervenuti riscontri, osservazioni o comunicazioni da parte delle restanti Autorità interpellate, ferme restando le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di rispettiva competenza necessari allo svolgimento del servizio;

CONSIDERATO che il piano operativo congiunto è rispondente alle esigenze di servizio pubblico individuate dalla Regione Sardegna per il collegamento marittimo di passeggeri,

veicoli al seguito e veicoli per trasporto merci (Ro-Pax) in continuità territoriale fra i porti di Santa Teresa Gallura e di Bonifacio nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 ed il 31 ottobre 2027;

CONSIDERATO che, ad integrazione dell'Art. 4 di ciascuna delle Convenzioni Rep. nn. 22 e 23/2025, la compensazione relativa al periodo 1° novembre 2026 – 31 marzo 2027 è determinata applicando l'importo unitario di euro 738,41, oltre IVA, a ciascuna corsa prevista dal Piano operativo congiunto, per complessive 1.208 corse e un importo totale di euro 892.000,00, oltre IVA pari a euro 89.200,00, per complessivi euro 981.200,00, di cui euro 493.849,00 in favore di Moby S.p.A. per 608 corse ed euro 487.351,00 in favore di Ichnusa Lines S.r.l. per 600 corse;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Moby S.p.A. (prot. 16609 del 15.09.2026) e da Ichnusa Lines S.r.l. (prot. n. 16682 del 16.09.2026), con le quali è stato attestato il permanere dei requisiti soggettivi e tecnici necessari per l'esercizio del servizio, la disponibilità delle unità navali impiegate e la validità delle relative certificazioni tecniche e di sicurezza;

ATTESO che sono tuttora in corso le verifiche finalizzate ad accertare il permanere, in capo alle predette Compagnie, dei requisiti previsti dall'Avviso e dagli atti autorizzativi, nonché dei requisiti tecnici e della validità delle certificazioni relative alle unità navali impiegate nel servizio, fermo restando che l'eventuale esito negativo delle verifiche medesime comporterà l'adozione dei provvedimenti e l'applicazione delle conseguenze previste dall'Avviso, dalle Convenzioni e dalla normativa vigente;

VISTi gli schemi di Atto Aggiuntivo alle convenzioni, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, ai sensi del paragrafo 11 dell'Avviso e delle Convenzioni Rep. nn. 22 e 23/2025, le Compagnie sono tenute a trasmettere l'estensione della garanzia di esercizio per il periodo di rinnovo, con validità per la durata degli Obblighi di Servizio Pubblico e per i successivi dodici mesi, e che l'inadempimento comporta l'applicazione delle conseguenze previste dai medesimi atti;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte*

delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* e s.m.i.;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Delib. G.R. n. 4/12 del 31.01.2026;

VISTA la Delib.G.R. n° 68/15 del 31.12.2025, recante "Nuovo *"Codice di Comportamento del personale del Sistema Regione, degli Enti Pubblici vigilati e delle Società Partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna"* e relativa appendice recante il nuovo *"Codic e Etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione*". Modifica, integrazione e abrogazione dell'allegato della Delib.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021";

DATO ATTO che si provvederà agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza relativi alla presente Determinazione, mediante pubblicazione sul profilo del committente e nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, nonché attraverso gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

ATTESO .che le risorse necessarie a copertura del servizio in oggetto sono stanziate nel bilancio regionale Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo SC07.0611, CdR 00.13.01.02 e che all'impegno delle relative somme occorrenti, ai sensi dell'Art. 38 della L.R. 11/2006, si provvederà con successivo provvedimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro tempore del Servizio per il Trasporto Marittimo e Aereo e della Continuità Territoriale dell'Assessorato dei Trasporti;

DATO ATTO di non trovarsi personalmente in conflitto di interessi ai sensi dell'Art. 6-bis della L. 241/1990 e del Codice di Comportamento;

DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l'assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all'esito del procedimento;

ATTESO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

ART. 1 Di prendere atto che la ricognizione di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di ulteriori operatori economici per l'esercizio del servizio pubblico di collegamento marittimo sulla linea Santa Teresa Gallura - Bonifacio, per il periodo 1° novembre 2026 - 31 ottobre 2027, è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna manifestazione di interesse entro il termine previsto.

ART. 2 Di esercitare, ai sensi dell'Avviso approvato con Determinazione n. 244/2025 e delle Convenzioni Rep. nn. 22 e 23/2025, l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno e, per l' effetto, di rinnovare le autorizzazioni all'esercizio del servizio sulla linea Santa Teresa Gallura - Bonifacio, per il periodo 1° novembre 2026 - 31 ottobre 2027, in favore di:

- Moby S.p.A., con sede legale in Milano, via Larga n. 26, P. IVA 13301990159;

- Ichnusa Lines S.r.l., con sede legale in Milano, corso Concordia n. 8, P. IVA 14464970962;

alle condizioni previste dalle vigenti Convenzioni, come integrate dal Piano operativo congiunto e dagli Atti Aggiuntivi approvati con la presente Determinazione.

ART. 3 Di approvare il Piano operativo congiunto presentato da Moby S.p.A. e Ichnusa Lines S.r.l., allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, fermo restando il rilascio o la permanenza delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli atti di competenza delle Autorità marittime e portuali italiane e francesi.

ART. 4 Di stabilire che, ad integrazione dell'Art. 4 di ciascuna delle Convenzioni Rep. nn. 22 e 23/2025, la compensazione per l'assoggettamento agli Obblighi di Servizio Pubblico relativa al periodo 1° novembre 2026 – 31 marzo 2027 è determinata applicando l'importo unitario di euro 738,41, oltre IVA, a ciascuna delle complessive 1.208 corse previste dal Piano operativo congiunto, per un importo totale di euro 892.000,00, oltre IVA pari a euro 89.200,00, e quindi per complessivi euro 981.200,00, ripartiti come segue:

– Moby S.p.A., per complessive 608 corse previste: euro 448.953,64, oltre IVA pari a euro 44.895,36, per un totale di euro 493.849,00;

– Ichnusa Lines S.r.l., per complessive 600 corse previste: euro 443.046,36, oltre IVA pari a euro 44.304,64, per un totale di euro 487.351,00.

ART. 5 Di dare atto che le risorse necessarie alla copertura della compensazione, pari a complessivi euro 981.200,00 IVA inclusa, sono stanziate nel bilancio regionale, Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo SC07.0611, CdR 00.13.01.02, e che al relativo impegno si provvederà con successivo provvedimento ai sensi dell'Art. 38 della L.R. n. 11/2006.

ART. 6 Di approvare gli schemi di atto aggiuntivo alle Convenzioni Rep. nn. 22 e 23/2025, allegati al presente provvedimento, finalizzati a disciplinare, per il periodo 1° novembre 2026 - 31 ottobre 2027, il rinnovo delle autorizzazioni e la prosecuzione dell'efficacia delle Convenzioni, nonché la compensazione riferita esclusivamente al periodo 1° novembre 2026 - 31 marzo 2027.

ART. 7 Di comunicare la presente Determinazione a Moby S.p.A. e Ichnusa Lines S.r.l., all' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e alle competenti Autorità francesi, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

ART. 8 Di provvedere agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza mediante pubblicazione sul profilo del committente e nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*, nonché attraverso gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n. 31/1998, all'Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato.

Siglato da :

EMANUELA COGONI

Firmato digitalmente da
VALENTINA FLORE
22/09/2026 20:56:57